

D.LGS. 231/2001
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
- PARTE GENERALE -

INDICE

1. PREMESSA	3
2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO	3
2.1 Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001	3
2.2 Reati presupposto	6
2.3 Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008	9
2.4 Decreto Legislativo n. 121 del 7 Luglio 2011	9
2.5 Responsabilità e sanzioni	10
2.6 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)	10
2.7 Le sanzioni interdittive (art. 9, 2° comma, del Decreto)	10
2.8 La confisca (art. 19 del Decreto)	11
2.9 La pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto)	11
2.10 Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)	11
3. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	11
3.1 Struttura sociale e forme amministrative SACMA LIMBIATE S.p.A.	11
3.2 Analisi preliminare e valutazione dei rischi, scelta di adozione del Modello, aree sensibili	12
4. CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONE	14
4.1 Modello di organizzazione e gestione	14
4.2 Criteri di definizione del Modello	14
4.3 Criteri di emissione, verifica, riesame, aggiornamento del Modello e modalità di comunicazione	15
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	16
5.1 Requisiti soggettivi dei componenti	17
5.2 Durata dell'incarico e cause di cessazione	18
5.3 Casi di ineleggibilità e di decadenza	18
5.4 Rinuncia e sostituzione	18
5.5 Conflitti d'interesse e concorrenza	18
5.6 Remunerazione e rimborsi spese	19
5.7 Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni	19
5.8 Flussi informativi	20
5.9 Whistleblowing	21
5.10 La qualificazione soggettiva dell'organismo di vigilanza ai fini privacy	22
5.11 Obblighi di informazione propri dell'organismo di vigilanza	23
6. SISTEMA DISCIPLINARE	24
6.1 Misure applicate nei confronti di quadri, impiegati ed operai	24
6.2 Misure applicate nei confronti dei Dirigenti	25
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori	25
6.4 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere	25
7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	25

1. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e Gestione che il Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione SACMA LIMBIATE S.p.A. ha predisposto per rispondere ai dettati del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Articolo 25 septies D.Lgs. 231/01) ed i reati in materia ambientale introdotti dal D.Lgs. n.121/2011 (Articolo 25 undecies D.Lgs. 231/01).

2. QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO

2.1 Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto la punibilità degli Enti forniti di personalità giuridica e delle Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica quali soggetti responsabili dei fatti illeciti ad essi riconducibili. Il dettato normativo in oggetto è stato introdotto a seguito della ratifica da parte dell'Italia di alcune convenzioni internazionali e della Comunità Europea che imponevano di prevedere forme di responsabilità degli enti per talune categorie di reato precisamente indicate. Sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo in oggetto, gli Enti possono essere ritenuti responsabili in relazione a taluni reati, puntualmente indicati, commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione di vertice.

Tale Decreto, che è ritenuto non in contrasto con il principio contenuto nell'articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale, contiene sanzioni amministrative che andranno ad applicarsi alle persone giuridiche che risulteranno responsabili degli illeciti di carattere penale, commessi da amministratori dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Ciò al fine di coinvolgere per talune specifiche fattispecie di reato il patrimonio della Società e l'interesse economico dei soci che fino al momento dell'introduzione della disposizione in oggetto risultavano esenti da conseguenze nel caso di illeciti commessi dai dipendenti e/o amministratori nel loro interesse o a loro vantaggio (perciò la responsabilità dell'Ente è esclusa nel caso in cui i precitati soggetti abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi – articolo 5 D.Lgs. 231/01).

La responsabilità della Società - che ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Decreto, per gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, si estende anche ai reati commessi all'estero purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto - è autonoma rispetto alla responsabilità penale e civile della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. In caso di reato commesso da soggetti "apicali", l'articolo 6 comma 1 del citato Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se il reato si è verificato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; inosservanza da escludersi, precisa l'articolo 7 del Decreto, se l'Ente prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Efficace attuazione, continua l'art. 7, garantita da:

- a) verifica periodica ed eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengono significativi mutamenti nell'Organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli devono inoltre rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati e agli illeciti;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sull'osservanza e il funzionamento dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'Organizzazione nonché del tipo di attività svolta, prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Per i reati relativi alla violazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il punto di riferimento ulteriore è l'articolo 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il quale indica specifici requisiti di idoneità.

In base al disposto del D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato riassumibili, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (quali ad esempio i reati di associazione per delinquere, scambio elettorale politico-mafioso, richiamati dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (quali ad esempio illecita concorrenza con minaccia o violenza, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, richiamati dall'art. 25-bis.1);
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, richiamati dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25 *quater*.1 e dall'art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001);

- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01);
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (quali ad esempio l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità").

Si prende atto che la Legge 137/2023, che ha convertito in legge il D.L. 105/2023, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare:

1) Inserimento di nuovi reati presupposto:

- All'interno dell'art. 24 del D.Lgs. 231/01, nell'ambito dei "reati contro la Pubblica Amministrazione", sono stati previsti i delitti di cui agli art. 353 e 353-bis del Codice Penale.

Articolo 353 Codice Penale (Turbata libertà degli incanti): Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Articolo 353-bis Codice Penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

- All'interno dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" è stata inserita la fattispecie di cui all'art. 512-bis del Codice Penale.

Articolo 512-bis Codice Penale (Trasferimento fraudolento di valori): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- 2) Modificati i reati di inquinamento ambientale - articolo 452-bis del Codice Penale e di disastro ambientale - articolo 452-ter del Codice Penale (fattispecie già presenti tra i reati presupposto in materia ambientale di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01), prevedendo nuove aggravanti ad effetto speciale per i casi in cui l'inquinamento o il disastro si verificano in un'area protetta o vincolata, oppure in danno di specie animali o vegetali protette.

2.2 Reati presupposto

Il D.Lgs. 231/2001 si applica alle seguenti fattispecie di reato-presupposto ivi previste e disciplinate:

- **Reati contro la Pubblica Amministrazione, art. 24 e 25:** malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.), peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), pene per il corruttore (art. 321.c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità Europee, funzionari delle Comunità Europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), traffico illecito di influenze (346-bis c.p), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode in agricoltura (art. 2. L. 898/1986).
- **Delitti informatici, art. 24-bis:** reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), reato istituito all'interno del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, specificamente si tratta di due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, consistenti nel fine di fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, nonché nell'ostacolare o condizionare i procedimenti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza. (art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla legge n. 133/2019)
- **Delitti di criminalità organizzata, art. 24-ter:** associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, c.2, lett.a), n.5 cpp).
- **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati o in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis:** falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),

- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio, art. 25-bis.1:** turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater).
 - **Reati societari, art. 25-ter:** reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle Società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.), false comunicazioni sociali, fatti di lieve entità (2621-bis), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
 - **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25-quater:** tutti i delitti previsti dal Codice Penale o da leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
 - **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25-quater.1:** delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
 - **Delitti contro la personalità individuale, art. 25-quinquies:** reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art.601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.), pornografia virtuale (600-quater 1. c.p.).
 - **Reato di abuso di mercato, art. 25-sexies:** abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art.185 D.Lgs. 58/1998).
 - **Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi/gravissime, art. 25-septies:** omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, art. 25-octies:** ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter), autoriciclaggio (648-ter 1. c.p.).

- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25-novies:** si tratta di alcuni delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dalla L. n. 633/1941 (art. 171, 171 bis, 171 ter, 171-septies, 171-octies).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, art. 25-decies:** reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).
- **Reati ambientali, art. 25-undecies:** "Reati ambientali", si tratta dei seguenti reati: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale); 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-octies c.p. (circostanze aggravanti), 452- sexies (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività), art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette); art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto); dal D.Lgs. 152/06: art. 137 commi 2,3, 5 primo e secondo per., 11,13 (in materia di scarichi idrici); art. 256 commi 1 lett. a e b, 3 primo e secondo per., 5, 6 primo per., (Attività di gestione rifiuti non autorizzata); art. 257 commi 1 e 2 (Bonifica dei siti); art. 258 comma 4 secondo per. (violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari); art. 259 comma 1 (Traffico illecito di rifiuti); art. 260 [sostituito dall'art. 452-quaterdecies del C.P.]; art. 279 comma 5 (in materia di emissioni). Dalla Legge 150/1992 (reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione nonché commercio e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili costituenti pericolo per la salute e incolumità pubblica) art. 1 commi 1 e 2; art. 3 bis, art. 6 comma 4. Dalla Legge 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico) art. 3 comma 6. Dal D.Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2.
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-duodecies:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998); promozione, direzione, finanziamento, Organizzazione di immigrazione irregolare (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 286/1998); favoreggiamento della permanenza in Italia di immigrati clandestini (art. 12 comma 5 del D.Lgs. 286/1998).
- **Reati di razzismo e xenofobia, art. 25-terdecies:** razzismo e xenofobia (art. 3 comma 3-bis L. 13 Ottobre 1975, n. 654, sostituito dall'art. art. 604-bis, comma 3, c.p. Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa).
- **Frode in competizioni sportive, art. 25-quaterdecies:** frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (frodi in competizioni sportive art. 1, L. n. 401/1989 ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa art. 4, L. n. 401/1989).
- **Reati tributari, art. 25-quinquiesdecies:** taluni illeciti previsti dal D.Lgs. n.74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000; omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000; indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10-quater D. Lgs. 74/2000.
- **Contrabbando, art. 25-sexiesdecies:** contrabbando.
- **art. 10 L. 16 Marzo 2006 n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale":** reati transnazionali, cioè reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato, b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, c) ovvero sia commesso in

uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato in relazione ai seguenti illeciti: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416 bis c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/1998).

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Alla data del presente documento l'Organizzazione SACMA LIMBIATE S.p.A. ha considerato prioritario lo sviluppo di un Modello Organizzativo unicamente mirato ai reati previsti all'art 25-septies, ovvero salute e sicurezza sul lavoro, e all'art. 25-undecies i reati in materia ambientale. Rispetto ai reati presupposto sopra citati sono di seguito riportati maggiori dettagli, in quanto correlati a particolari discipline di settore.

2.3 Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art 300 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.Lgs. 231/2001 all'art 25 septies, l'omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art. 300) differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o incompleta valutazione del rischio in Organizzazioni con rischi specifici particolarmente significativi (art. 55 comma 2 a) b) c)) ed ha definito (art. 30) i requisiti minimali del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/ 2001. La legge mira a definire l'importante ruolo della Organizzazione per l'applicazione delle norme di prevenzione e di protezione in materia salute e sicurezza sul lavoro.

2.4 Decreto Legislativo n. 121 del 7 Luglio 2011

Reati in materia ambientale

Il Decreto Legislativo 121/2011 *“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale del ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”* ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, i reati in materia ambientale (per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie: scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni in atmosfera, impiego sostanze lesive per l'ozono, inquinamento provocato dalle navi, commercio specie protette animali e vegetali, danneggiamento habitat). Il D.Lgs. 121/2011 integra, attraverso l'introduzione dell'art. 25-undecies, i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01. La Legge n. 68 del 22 Maggio 2015 ha integrato l'art. 25-undecies costituendo ulteriori reati presupposto in materia ambientale: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale); 452-*quinquies* (Delitti colposi contro l'ambiente), 452-*octies* c.p. (circostanze aggravanti), 452-*sexies* (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).

2.5 Responsabilità e sanzioni

L'accertamento della responsabilità amministrativa, nonché la determinazione dell'an (se) e del quantum (quanto) della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa. L'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 distingue le sanzioni amministrative dipendenti da reato in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2.6 Le sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11 e 12 del Decreto)

Le sanzioni pecuniarie si applicano a tutti i casi in cui venga accertata la Responsabilità Amministrativa dell'Ente. Il Decreto, al fine di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria applicabile in maniera adeguata al fatto criminoso commesso, utilizza il meccanismo della "quota". Il Giudice Penale, dunque, dovrà stabilire il n. di "quote" – non inferiore a 100 e non superiore a mille (di importo compreso tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di massimo di € 1.549,37) che l'Ente dovrà versare. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dell'art. 11, comma 1°:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'Ente;
- attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto-reato;

nonché in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Per i reati in materia ambientale sono stabiliti dei limiti di sanzione pecuniaria.

2.7 Le sanzioni interdittive (art. 9, 2° comma, del Decreto)

Le sanzioni interdittive, individuate dall'art. 9, 2° comma, del Decreto sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati. Esse sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Al pari delle sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice Penale competente. Esse, comunque, hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della Responsabilità Amministrativa dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto dall'illecito un profitto di rilevante entità.

2.8 La confisca (art. 19 del Decreto)

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto).

2.9 La pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto)

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

2.10 Sequestro (artt. 53 e 54 del Decreto)

L'Autorità Giudiziaria, inoltre, può infliggere:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 del Decreto);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 del Decreto).

In materia di reati ambientali, le sanzioni interdittive sono applicate nei termini e nei modi specifici indicati nel Decreto Legislativo 121/2011 che li ha introdotti.

3. DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 Struttura sociale e forme amministrative SACMA LIMBIATE S.p.A.

L'Organizzazione SACMA LIMBIATE S.p.A. è una Società amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 3 Amministratori di cui uno nominato Presidente del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Sociale e cioè la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Valeriano Giancarlo Rampezzotti, è individuato Datore di Lavoro della Società, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente. Egli ha tutti i poteri di gestione e di controllo così come indicato a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nella delibera del Consiglio di Amministrazione precedentemente riunitosi. La Società ha per oggetto sociale:

- La progettazione, la fabbricazione e l'assistenza post-vendita di macchine utensili ed automatiche e di attrezzature per la lavorazione dei metalli;
- La progettazione, la fabbricazione e l'assistenza post-vendita di parti di ricambio e le lavorazioni meccaniche in genere;
- La progettazione, lo studio e lo sviluppo di programmi software e di soluzioni informatiche per macchine utensili ed automatiche;
- l'assunzione, l'acquisto, la vendita di partecipazioni in altre imprese, enti, consorzi che svolgono attività industriale, manifatturiera, immobiliare, finanziaria e commerciale anche sotto forma di associazione in partecipazione ed anche attraverso l'attività di rilascio di garanzie, fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere ove anche uno solo tra l'obbligato garantito ed il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante, restando in ogni caso escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 385/1993 ed al D.Lgs. 58/1998.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese, enti, consorzi aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio anche sotto forma di associazione in partecipazione. Essa può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria; in ogni caso l'attività finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico. Resta esclusa ogni attività prevista dalla legge come esclusiva e/o per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in albi o elenchi professionali. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. È attribuita all'Organo Amministrativo la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- l'adeguamento dello statuto Sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, ed al comitato esecutivo, se nominato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali, solo per determinati atti o categorie di atti, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 24 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di n° 3 membri effettivi e n° 2 supplenti.

La Società ha sede legale a Varedo (MB), in via Marsala, n. 34/36, CAP 20814. Consta altresì di tre unità produttive:

- Viale dei Mille n. 126/128 - Limbiate (MB) -- CAP 20812;
- Viale Europa snc - Castelnuovo Scrvia (AL) -- CAP 15053;
- Via Trieste n. 14/16 - Vimercate (MB) -- CAP 20871.

3.2 Analisi preliminare e valutazione dei rischi, scelta di adozione del Modello, aree sensibili

La Società ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello"), in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 finalizzato alla prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime nonché dei reati in materia ambientale. La predisposizione e l'aggiornamento del Modello è il risultato di un processo complesso ed articolato che comporta la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nelle Linee Guida di Confindustria (2008).

Con particolari specificità in relazione alle due categorie di reato considerate, le attività svolte possono essere sintetizzate come segue:

1) Identificazione dei rischi, analisi e valutazione

Tale attività è effettuata tramite l'esame dell'attività aziendale e della documentazione aziendale (organigrammi, principali procedure, verbali dei consigli di amministrazione, procure, documentazione attinente al sistema di governo della Società ed altra documentazione rilevante) ed una serie di incontri con i soggetti chiave della struttura aziendale (Amministratori, Direttore Generale, Responsabile della Direzione Amministrativa, ecc.) mirati, innanzitutto, ad individuare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 svolte in Organizzazione e, quindi, ad approfondire le modalità di svolgimento di tali attività ed a verificare l'esistenza di eventuali controlli già presenti (per esempio: procedure esistenti, verificabilità, tracciabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli). Nel merito dell'analisi dei rischi e della valutazione dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza si fa specifico riferimento anche al documento predisposto ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Quanto invece alla materia ambientale tale processo è stato effettuato tramite l'analisi delle attività e dei processi aziendali, l'esame della documentazione di carattere ambientale, sistemica ed organizzativa, nonché attraverso una serie di incontri ed interviste con i soggetti chiave della struttura aziendale mirati, innanzitutto, ad individuare la presenza di processi aziendali per i quali vi è il potenziale rischio di violazione di uno o più reati presupposto in materia ambientale. Il riferimento riportante le registrazioni del processo di valutazione in materia ambientale è il documento di Risk Assessment aziendale. Nell'ambito del Risk Assessment l'Organizzazione ha proceduto a valutare gli aspetti organizzativi e sistemici già presenti che costituiscono il Modello di riferimento, dettagliando le azioni da intraprendere al fine di una completa sovrapposizione con i dettami del D.Lgs. 231/01. L'analisi del contesto aziendale è servita ad identificare in quali settori e secondo quali modalità possono essere eventualmente realizzati reati del tipo di quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001, e consente di identificare le aree di attività che devono essere considerate sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 per le categorie di reato prese in considerazione. La probabilità di accadimento di ciascun reato presupposto è stata quindi valutata a seguito di un approfondimento dell'attuale livello di gestione dei processi che potrebbero determinare la violazione, in termini autorizzativi, di sorveglianza e misurazione, di gestione delle emergenze e di controllo operativo.

2) Elaborazione o adeguamento degli standard di controllo applicabili

In seguito all'individuazione delle categorie di attività svolte nella Società da considerare sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, sono stati elaborati, sulla base dei principi e delle indicazioni contenuti nelle linee guida di Confindustria e nelle normative internazionali, degli standard di controllo specifici che devono essere implementati (o semplicemente adeguati) dalla Società nello svolgimento delle predette attività, con riferimento anche al sistema delle deleghe in essere negli ambiti aziendali interessati.

3) Analisi comparativa

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 è effettuata l'analisi comparativa tra il Modello esistente e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4) Predisposizione ed adozione del Modello

A conclusione dell'iter descritto è predisposto il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001. Il Modello adottato dalla Società è costituito da una parte generale e da una parte relativa ai requisiti specifici con riferimento ai reati prima indicati.

La definizione e l'adozione del Modello Organizzativo è rimessa dallo stesso Decreto all'Organo dirigente, cioè nel caso di SACMA LIMBIATE S.p.A. dal Consiglio di Amministrazione cui compete la gestione dell'impresa e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'esercizio dell'impresa, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

5) Individuazione nomina dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di dare completa applicazione a quanto richiesto dalla norma, SACMA LIMBIATE S.p.A. ha provveduto ad individuare la struttura e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sul Modello predisposto relativamente ai reati inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro e alla materia ambientale.

4 CARATTERISTICHE E CRITERI DI GESTIONE DEL MODELLO E DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Modello di organizzazione e gestione

Il Modello costituisce un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività identificate come attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. La sua funzione consiste quindi nella predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione (o tentata commissione) dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e ritenuti significativi per le attività della SACMA LIMBIATE S.p.A., anche attraverso dettagliate corrispondenze con procedure e prassi finalizzati a eliminare o ridurre i rischi presenti. Le caratteristiche del Modello sono in primo luogo descritte in questo documento e nei documenti direttamente referenziati, anche nei sistemi di gestione adottati; in particolare il sistema si articola nelle seguenti componenti:

- Codice Etico
- Sistema Organizzativo
- Procedure operative e gestionali
- Poteri autorizzativi e di firma
- Sistemi di controllo e gestione (es. internal auditor, comitati di controllo interno)
- Comunicazione al personale e sua formazione
- Organigramma societario

Per i reati individuati, nelle parti dedicate, sono indicati i criteri di riferimento alla documentazione specifica.

4.2 Criteri di definizione del Modello

Il Modello è stato definito nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, nelle Linee Guida di Confindustria e, per la parte relativa ai reati in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, conformemente all'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento:

- al documento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/08. Documento del 20 Aprile 2011;
- al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014 relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di Organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese.

Quanto alla parte ambientale formalmente i riferimenti attuali sono i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 correlati ai sistemi di gestione ambientali diffusi (ISO 14001 ed EMAS).

Nell'elaborazione del Modello sono state considerate le procedure e i sistemi di controllo già esistenti ed operanti in azienda, così come conosciuti sulla base della documentazione esaminata e delle interviste svolte. Il predetto

insieme di procedure, regole e principi, che costituisce parte del Modello, è stato integrato seguendo i seguenti principi cardine:

- rispetto del principio della individuazione dei compiti nell'esecuzione delle attività ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e contemporaneo applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- necessità di disposizioni aziendali tradotte in procedure formali e regole idonee a disciplinare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- garanzia di tracciabilità, verificabilità e documentabilità a posteriori delle attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- esistenza di deleghe formalizzate e relativi poteri di spesa coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, nello svolgimento delle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, definendole in modo specifico per la tutela della Salute e della Sicurezza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, e per la tutela ambientale attraverso una articolazione delle funzioni che assicurino competenze tecniche di verifica, gestione e controllo del rischio;
- attività di monitoraggio necessario all'aggiornamento periodico/tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo interno in coerenza con il sistema decisionale e l'intero impianto organizzativo.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed al comma 3 dell'articolo 30 D.Lgs. 81/08, nel Modello si è provveduto a:

- definire un Codice Etico;
- istituire l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (e viceversa) in relazione alle attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- prevedere un'attività di comunicazione mirata delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- stabilire la verifica periodica delle attività da considerare sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 e di aggiornamento del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.3 Criteri di emissione, verifica, riesame, aggiornamento del Modello e modalità di comunicazione

I documenti:

- Modello di organizzazione e gestione,
- Codice Etico,

sono emessi dal Consiglio di Amministrazione e verificati dall'Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione riesamina, ed eventualmente aggiorna, tali documenti in occasione di (a titolo esemplificativo):

- cambiamenti organizzativi e di attività;
- cambiamenti del quadro legislativo;
- segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza relativamente a violazioni significative di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza relativamente a violazioni di quanto previsto dal D.Lgs. 121/2011 ed in genere ad ogni illecito ambientale.

I principi contenuti nel Modello hanno, innanzitutto, la finalità di determinare la piena consapevolezza, nel potenziale autore di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, di commettere un illecito e, conseguentemente, di renderlo edotto

del fatto che la commissione di tale illecito è fortemente condannata dalla Società. Per questo motivo il contenuto del Modello e del Codice Etico devono essere comunicati al personale della Società, ed in particolar modo da tutti coloro che debbono ritenersi coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, poiché il Modello e il Codice Etico hanno come destinatari tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, gli stessi documenti sono comunicati, oltre che ai dipendenti della Società, anche a coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della SACMA LIMBIATE S.p.A. in forza di contratti, e sui quali la Società è in grado di esercitare un'attività di direzione o vigilanza. Analoga comunicazione avrà come destinatari i fornitori, appaltatori e subappaltatori e sarà volta a far prendere atto a questi ultimi dell'adozione, da parte della SACMA LIMBIATE S.p.A., del Modello Organizzativo e a richiedere che tali soggetti nei rapporti con la Società tengano una condotta coerente con le finalità del Decreto.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (articolo 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere "un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo". Tale punto è stato ripreso dal comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 che prevede "un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate". E' quindi istituito, in aggiunta ai diversi sistemi di controllo interno, un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito specifico di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione e di curarne l'aggiornamento. I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione e gestione emanate da Confindustria, e fatti propri anche dagli Organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia e indipendenza: l'Organismo deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo Organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio (ad esempio: evitare la nomina di chi sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività sensibili);
- professionalità: l'Organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- continuità di azione: requisito in grado di garantire un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo;
- onorabilità: i singoli partecipanti non devono avere in corso procedimenti relativi ai reati presupposto oppure avere precedenti penali per i medesimi reati o comunque per illeciti che possano far dubitare dell'etica professionale del soggetto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare con lettera d'incarico i componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza avrà la durata determinata dalla delibera di nomina; la revoca dello stesso potrà avvenire solo per giusta causa. L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, dispone di risorse adeguate (all'uopo il Consiglio di Amministrazione provvede a dotarlo di idoneo budget e conferisce nello svolgimento delle sue funzioni il potere di avvalersi in modo sporadico o continuativo di dipendenti della Società) e i suoi componenti non possono subire pregiudizio a seguito dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico. In particolare l'OdV si avvale, per assolvere i compiti di vigilanza imposti dal D.Lgs. 231/2001, delle

opportune figure professionali, per cui sono definiti criteri di qualifica verificati sulla base dei curriculum vitae raccolti (a titolo non esaustivo: conoscenza della normativa su salute e sicurezza e ambiente, capacità di ispezione e indagini, qualificazione nella gestione di sistemi). L'OdV ha la facoltà di accedere a tutti i documenti e a tutti i locali della SACMA LIMBIATE S.p.A. al fine del miglior svolgimento del proprio incarico. E' fatto obbligo a qualunque dipendente, a fronte di richiesta da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi rilevanti, di fornire ogni informazione richiesta. Fatte salve regole più restrittive stabilite all'interno del regolamento di funzionamento dell'Organismo stesso, non può essere nominato membro, e se eletto decade dalla carica: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e colui che abbia subito una condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi, il coniuge, il parente e l'affine entro il quarto grado dei componenti degli organi sociali della Società, coloro che sono stati condannati o hanno patteggiato l'applicazione di una pena in forza di provvedimento (anche non definitivo) per uno dei reati rilevanti del Decreto. In caso di predetta decadenza o cessazione per altra causa, fatte salve regole diverse stabilite nel regolamento dell'Organismo, si provvederà tempestivamente alla loro sostituzione in conformità alle previsioni sopra esposte. Ciascun dipendente o collaboratore della SACMA LIMBIATE S.p.A. deve segnalare ogni violazione del Modello al suo diretto superiore o Responsabile (Preposto o Dirigente), con obbligo di quest'ultimo di riferirne all'OdV. In caso di urgenza è consentita la segnalazione diretta. La segnalazione potrà avvenire in via riservata e l'autore della stessa non potrà subire discriminazioni o pregiudizi che trovino causa nella segnalazione. In particolare, anche in assenza di una violazione al Modello, dovranno essere segnalati all'OdV gli infortuni, le malattie professionali e ogni situazione di rischio elevato che si riscontri. Tutte le informazioni, i resoconti e i dati inviati all'OdV sono custoditi a cura dello stesso e non potranno essere divulgati. Con la medesima delibera di nomina dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Società fissa il compenso spettante a tale Organo per l'incarico assegnatogli. L'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere annualmente. Il documento "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" atto a disciplinare il suo funzionamento è emesso e aggiornato in modo insindacabile dall'Organismo stesso che lo comunica al Consiglio di Amministrazione e a tutte le funzioni interessate.

5.1 Requisiti soggettivi dei Componenti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari nei termini sotto specificati. Pertanto, non possono essere nominati componenti dell'OdV:

- 1) i soggetti che svolgano attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell'attività di controllo;
- 2) coloro che siano legati alla Società da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o che ne possano compromettere l'indipendenza;
- 3) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- 4) tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi della Società.

Inoltre, la carica di membro dell'OdV non può essere svolta da:

- coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 2382 cc;
- coloro che sono stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei reati-presupposto.

5.2 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale della Società. In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

5.3 Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

5.4 Rinuncia e sostituzione

L'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'Amministratore delegato e al Collegio Sindacale. La rinuncia ha effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando un nuovo organismo (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, ciascuno dei suoi componenti) nel più breve tempo possibile, con il parere del Collegio Sindacale. I membri dell'Organismo di Vigilanza nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

5.5 Conflitti d'interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento a una data operazione a rischio o categoria di operazioni a rischio, l'Organismo di Vigilanza (o, in caso di Organismo costituito in forma plurisoggettiva, un suo componente) si trovi, o ritenga di trovarsi

o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, tale soggetto deve comunicare ciò immediatamente all'Amministratore delegato e al Collegio Sindacale (nonché agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, se ciò sia applicabile). La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per tale soggetto, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza; in tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- sollecitare la nomina di altro soggetto quale suo sostituto per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione all'operazione o categoria di operazioni in questione oppure,
- in caso di organismo di vigilanza a composizione plurisoggettiva ove il conflitto di interessi riguardi uno solo dei suoi membri, provvede a delegare la vigilanza relativa all'operazione o categoria di operazioni in questione agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione o categoria di operazioni il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più altri soggetti coinvolti in una operazione o categoria di operazioni a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399 lett. c) c.c. All'Organismo di Vigilanza (o, in caso di organismo costituito in forma plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

5.6 Remunerazione e rimborsi spese

L'eventuale remunerazione spettante all'Organismo di Vigilanza (o, in caso di organismo costituito in forma plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. All'Organismo di Vigilanza (o, in caso di organismo costituito in forma plurisoggettiva, a ciascuno dei suoi componenti) spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

5.7 Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa entro il limite del budget fornitogli, esercitabili senza necessità di preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale dell'azienda), fermo restando il rispetto delle procedure interne di volta in volta vigenti in materia di pre e post-informazione alle funzioni competenti della Società, anche al fine della redazione dei preventivi e consuntivi di spesa annuali o infrannuali (budget) della Società. L'Organismo di Vigilanza può avvalersi – sotto la sua diretta responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni. All'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, componenti del Collegio Sindacale della Società e revisori incaricati dalla Società di revisione legale, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e di impegnarsi a rispettarle.

5.8 Flussi informativi

Ruolo chiave per la corretta gestione ed adeguato funzionamento dell'OdV sul Modello organizzativo è la corretta e costante gestione della comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 lettera d) che ritiene di "...*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sull'adeguatezza, il funzionamento e l'osservanza dei modelli*". Le informazioni e le segnalazioni che l'Organizzazione si impegna a trasmettere all'OdV, sono le seguenti:

1. Visura Camerale completa, aggiornata e vigente, anche di organi amministrativi e di controllo, procuratori, unità locali.
2. Organigramma aziendale aggiornato.
3. Infortuni e ogni singolo evento che ha causato assenza dal lavoro.
4. Incidenti / Eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi.
5. Denunce di malattie professionali, e loro tipologia, a conoscenza della Società.
6. Verbale di riunione periodica, con allegati, ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
7. Sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia salute, sicurezza e ambiente da parte degli enti di controllo.
8. Sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente e analisi delle cause afferenti alle stesse.
9. Copia del registro infortuni / statistica annuale degli infortuni e risultati del monitoraggio analitico in campo ambientale.
10. Stato aggiornamento del DVR, variazioni effettuate e loro motivazione.
11. Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla sicurezza attrezzature, macchine, impianti e indagini ambientali.
12. Incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di reato presupposto ambientale nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto.
13. Documento di Risk Assessment.
14. Relazioni periodiche dei Dirigenti Delegati (se designati) prodotte al Datore di Lavoro.
15. Modello Organizzativo, Codice Etico e tabella procedure correlate, nella versione aggiornata e approvata.

In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi maggiore di 40 gg o a carattere permanente, incidenti con rilevanza ambientale) le informazioni relative vengono trasmesse in modo tempestivo entro 24 ore dall'accadimento.

Su richiesta dell'OdV, l'Organizzazione si impegna ad inviare (elenco non esaustivo), qualora non trasmessi ad inizio dell'attività dell'Organismo:

1. Valutazioni dei rischi in genere e loro aggiornamento;
2. Audit in materia salute, sicurezza e ambiente;
3. Indagini di igiene industriale dalla quali possano scaturire malattie professionali;
4. Indagini di sicurezza che evidenzino difformità dalla quali possano scaturire infortuni;
5. Analisi ambientali.

In ogni caso l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i destinatari del modello e agli organi di controllo della Società, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività. Tali informazioni saranno inviate all'OdV da parte della funzione dell'Organizzazione incaricata verso la sua casella di posta: odv_sacma_limbiate@starsis.it.

L'OdV riferisce, almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione, in merito all'attuazione del Modello ed in merito all'eventuale riscontro di aspetti critici (fatta salva la libertà per l'OdV di comunicare all'occorrenza all'Organo di governo e/o all'Organo di controllo della Società situazioni che si ritenga abbiano rilievo in merito delle tematiche

sensibili di cui al Modello). E' obbligo dell'Organismo di Vigilanza comunicare qualsiasi violazione del Modello venga riscontrata.

5.9 Whistleblowing

Nell'ottica di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 10 Marzo 2023 n. 24 e della Legge 30 Novembre 2017 n. 179, che modificano il D.Lgs. 231/2001, la Società garantisce:

- a) l'istituzione di uno o più canali che consentano ai soggetti in posizione apicale ed ai loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni degli standard di controllo del presente Modello di cui siano venute a conoscenza in ragione delle funzioni che svolgono all'interno della Società;
- b) l'istituzione di un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, anche mediante l'utilizzo di modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- d) l'inserimento nel sistema disciplinare della Società di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto condotte illecite che abbiano attinenza ai reati presupposto previsti a norma del D. Lgs. 231/2001 ovvero violazioni correlate al Modello adottato da SACMA LIMBIATE S.p.A. In particolare potranno essere presentate:

- segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- segnalazioni di violazioni del Modello adottato da SACMA LIMBIATE S.p.A., di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In merito a tali segnalazioni è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. c) del Decreto, che garantisce i segnalanti in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, discriminazione o penalizzazione inflitte per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. Qualora si verificasse l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, l'art. 6, comma 2-ter del D.Lgs. 231/2001 prevede che tale circostanza potrà essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, non solo dal soggetto interessato, ma anche dall'Organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

A tal proposito, i seguenti provvedimenti saranno inficiati dalla nullità, ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater del Decreto:

- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio;
- il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile;
- qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. Si precisa che, in ossequio a

quanto prescritto dall'art. 3, Legge 30 Novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del Codice Penale e all'art. 2105 del Codice Civile, fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. Si precisa che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore nazionale tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-21 GDPR. Attraverso l'art. 2-undecies del Codice Privacy, infatti, è stato disposto che: *“i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio”*.

5.10 La qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza ai fini privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è stato chiarito che l'Organismo di Vigilanza, considerato nel suo complesso e a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, essendo *“parte dell'Ente”* deve essere individuato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati. Non dunque un autonomo titolare e nemmeno un responsabile del trattamento dati. All'art. 29 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) è previsto che chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento *“e abbia accesso a dati personali, non può trattarli se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri”*. All'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.Lgs. 101/2018, inoltre, è precisato che: *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”*. Per tale ragione, l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere dalla Società, per l'esercizio del proprio incarico, le istruzioni operative ai sensi dell'art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., affinché i dati vengano trattati in conformità ai principi stabiliti dalla normativa privacy e alle politiche definite all'interno dell'Ente. Sarà onere della Società, Titolare del Trattamento dei dati, fornire le suddette istruzioni. Quanto specificato dall'Autorità Garante è riferito al solo trattamento dati che l'Organismo di Vigilanza opera in ragione dell'esercizio del suo incarico e funzioni affidate, con particolare riguardo alla gestione dei flussi informativi. Rimane, invece, escluso il nuovo e diverso ruolo che l'Organismo acquisisce in relazione alla gestione delle segnalazioni di illecito o di violazione del Modello Organizzativo e tutelate dalla L. 179/2017, rubricata *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (c.d. Whistleblowing). Tutto quanto sopra espresso, rimangono impregiudicati i requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività di verifica.

5.11 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità. In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito all'attuazione del Modello.

Nell'ambito della relazione semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione del sistema di controlli (esempio: adozione di procedure);
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- eventuali effettività del sistema disciplinare nel garantire l'osservanza dei protocolli di controllo previsti e richiamati nel Modello;
- funzionalità del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001.

L'OdV sarà tenuto a relazionare periodicamente, oltre che il Consiglio di Amministrazione, anche il Collegio Sindacale in merito alle proprie attività. L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi dell'Ente cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti. Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai Responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- (ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (ed in particolare le regole gestionali, procedure, istruzioni, ordini per il governo delle materie sensibili). La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1 Misure applicate nei confronti di quadri, impiegati ed operai

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'articolo 2104, comma 2 c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante. La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare. Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti ai seguenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro: CCNL Metalmeccanico. Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della SACMA LIMBIATE S.p.A. I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il Responsabile della funzione Risorse Umane e il Dirigente interessato, individuano - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento. Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il Responsabile della funzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della funzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

6.2 Misure applicate nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di Dirigenti, accertata ai sensi del precedente paragrafo, SACMA LIMBIATE S.p.A. adotta, nei confronti dei responsabili, la misura ritenuta più idonea.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.4 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Organizzazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, per esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Le imprese terze sono chiamate a rispondere, in particolare per la gestione della salute, sicurezza ed ambiente al Codice Etico adottato dalla SACMA LIMBIATE S.p.A. e ad operare pienamente per il raggiungimento dell'obiettivo della massima tutela della salute, sicurezza ed ambiente laddove operino per la Società; in caso diverso la Società si riserva di disporre l'allontanamento.

7. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Organigramma societario
- Codice Etico
- Organigramma ambiente/sicurezza
- PARTE SPECIALE SALUTE E SICUREZZA
- PARTE SPECIALE AMBIENTE